

**STATUTO
DEL
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE PER I LAVORATORI
DELLE AZIENDE DEL GRUPPO TELECOM ITALIA- CRALT -**

INDICE

TITOLO I – Costituzione e Scopo

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

Art. 2 – Scopo

TITOLO II – Soci e Aggregati

Art. 3 – Soci e Aggregati

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci e degli Aggregati

TITOLO III – Organi associativi

Art. 5 – Struttura organizzativa

Art. 6 – Cariche Sociali

Art. 7 – L'Assemblea dei Rappresentanti – Composizione

Art. 8 – L'Assemblea dei Rappresentanti – Funzioni e Convocazione

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione – Funzioni e Deliberazioni

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione e Funzioni

Art. 13 – Delegati Territoriali e Referenti Territoriali. Comitato Consultivo.

Art. 14 – Responsabile della Segreteria

Art. 15 – Gestione amministrativa e contabile

Art. 16 – Violazioni statutarie dei titolari di cariche sociali

TITOLO IV – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 17 – Patrimonio

Art. 18 – Esercizio Finanziario

TITOLO V – Norme Finali – Rinvio

Art. 19 – Scioglimento del Circolo

Art. 20 – Rinvio

Art. 21 – Norma transitoria



TITOLO I – Costituzione e Scopo

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

È costituita un'associazione denominata “Circolo Ricreativo Aziendale per i Lavoratori delle Aziende del Gruppo Telecom Italia – CRALT” (di seguito anche *Circolo*).

Il Circolo è sorto in attuazione degli Accordi del 28 gennaio 1977, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, con la denominazione di *“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori SIP (CRALS)”* poi modificata con quella di *“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Telecomunicazioni”*. In virtù dell'Accordo del 29 gennaio 2005 sottoscritto fra SLC-CGIL, Fistel-CISL e UILCOM-UIL (di seguito anche: *Organizzazioni sindacali istitutive*) e Telecom Italia S.p.A. (di seguito tutte: *Parti Istitutive*), il Circolo ha assunto la nuova e attuale denominazione.

Il Circolo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 19.

Il presente Statuto viene redatto in applicazione ed in conformità con quanto stabilito nel D.Lgs. n. 460 del 18.11.1997.

Il Circolo ha sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 142. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse sedi secondarie.

Art. 2 – Scopo

Il Circolo persegue, senza fine di lucro, lo scopo di promuovere e realizzare tra i soci attività di natura sociale, prioritariamente a carattere nazionale, finalizzate principalmente alla valorizzazione del tempo libero, attraverso iniziative nei settori dello *Sport, Turismo, Cultura e Ricreazione*. Tali iniziative potranno essere sviluppate dal Circolo direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.

Il Circolo può altresì svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività -anche commerciale-purchéstrumentale, sussidiaria o complementare rispetto allo scopo quale definito al precedente comma 1, ivi compresa l'offerta di beni o servizi.

In relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alle specifiche attività promosse dal Circolo è ammessa la partecipazione di *Aggregati*, come definiti nel presente Statuto.

Il Circolo può aderire ad associazioni e consorzi i cui scopi sociali siano compatibili con quelli del Circolo medesimo.

TITOLO II – Soci e Aggregati

Art. 3 – Soci e Aggregati

I Soci del Circolo si suddividono nelle seguenti categorie:

Soci Ordinari, i quali comprendono:

- i. i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto con termine di durata del rapporto di lavoro superiore a sei mesi, dipendenti dalle Società del Gruppo Telecom Italia alle quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Telecomunicazione (di seguito anche *“Soci Ordinari Lavoratori”*); nonché
- ii. le Società da cui essi dipendono (di seguito anche *“Soci Ordinari Aziende”*);

Soci Pensionati, i quali comprendono:



2



- iii. i pensionati delle Società del Gruppo Telecom Italia alle quali si applica il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Telecomunicazione;
- iv. il coniuge superstite, gli orfani e gli equiparati maggiorenni dell'ex dipendente titolari di pensione di reversibilità;
- v. gli ex dipendenti delle Società del Gruppo Telecom Italia di cui sopra, cessati dal servizio in attuazione di specifici accordi collettivi, che siano in possesso di tutti i requisiti per il diritto a pensione o li maturino nei 65 mesi successivi alla data di cessazione.

Le Aziende partecipate o controllate direttamente o indirettamente da Telecom Italia S.p.A. possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione per l'iscrizione al Circolo propria e dei relativi dipendenti e pensionati nella rispettiva qualità di Soci Ordinari Lavoratori e di Soci Pensionati. Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga la domanda di ammissione, l'Azienda richiedente nonché i propri dipendenti e pensionati, iscritti mediante apposita richiesta di adesione, contribuiranno nella misura e con le modalità definite ai sensi dell'art. 10, comma 2, punto s).

In ogni caso, coloro che desiderino iscriversi al Circolo dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione o all'organo da questo delegato apposita richiesta scritta contenente, oltre ai dati identificativi del richiedente, l'impegno di quest'ultimo a osservare le norme statutarie e regolamentari del Circolo, nonché le delibere degli organi statutariamente previsti e i principi di correttezza richiesti dalla partecipazione alle attività associative.

In caso di accoglimento della richiesta di iscrizione, se ne darà comunicazione al richiedente.

L'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del Circolo di ammissione del richiedente quale Socio.

La qualità di Socio comporta la facoltà di partecipare alla vita associativa continuativamente e non temporaneamente per singoli eventi o iniziative, ed è fondata sul principio dell'uguaglianza di tutti i Soci nei doveri e nei rispettivi diritti.

Per tutti i Soci l'iscrizione al Circolo è a tempo indeterminato.

È condizione per l'adesione al Circolo il versamento di una quota annuale, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.

Per partecipare alle attività del Circolo è necessario essere in regola con i pagamenti delle quote annuali e delle quote relative alla partecipazione alle attività promosse dal Circolo. I soci pensionati devono corrispondere la quota annuale entro marzo di ciascun anno e comunque antecedentemente alla partecipazione alla prima iniziativa del CRALT.

Il mancato pagamento della quota annuale determina la perdita della qualità di Socio. In caso di successiva richiesta d'iscrizione, il Socio deve versare contestualmente anche tutte le quote pregresse con il limite massimo di tre annualità.

La quota annuale rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico del Circolo. Essa non costituisce, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; non è rimborsabile né rivalutabile e non è trasmissibile ad alcun titolo. La quota annuale è sempre integralmente dovuta dai soci a prescindere dal momento d'iscrizione.

È data facoltà al Socio di recedere dal rapporto associativo mediante apposita comunicazione da presentarsi al Circolo per iscritto entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, ferma restando la corresponsione dell'intera quota annuale di iscrizione al Circolo.

In caso di perdita della qualità di Socio, questa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Possono partecipare alle attività del Circolo ma non hanno la qualità di Socio i seguenti soggetti (nel presente statuto, denominati anche "Aggregati"):

- a) le Persone Aggregate, per tali intendendosi
 - i. i familiari appartenenti al nucleo anagrafico dei Soci Ordinari Lavoratori o dei Soci Pensionati ovvero
 - ii. le altre persone presentate dai predetti Soci al Circolo;
- b) le Società Aggregate, per tali intendendosi le società non più appartenenti al Gruppo Telecom Italia ma ricadenti nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Telecomunicazione, la cui ammissione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Circolo;
- c) i Dipendenti o Pensionati delle Società Aggregate, per tali intendendosi coloro che risultino essere stati tali alla data di uscita di tali Società Aggregate dal Gruppo stesso;
- d) coloro che richiedano di partecipare alle attività del CRALT su presentazione dei Dipendenti o Pensionati di cui alla precedente lettera c).

La partecipazione delle Persone di cui alle precedenti lettere a), c) e d) a ciascuna attività del Circolo è subordinata alle seguenti condizioni:

- iscrizione dell'interessato alla FITeL– Federazione Italiana Tempo Libero;
- presentazione di specifica domanda di partecipazione alla singola attività del CRALT da parte del Socio Ordinario Lavoratore o del Socio Pensionato ovvero del Dipendente o del Pensionato delle Società Aggregate di riferimento, in coerenza con quanto previsto nei regolamenti delle singole attività.

Le Persone di cui alle precedenti lettere a) e d) partecipano alle attività promosse dal Circolo, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie nonché nei modi e alle condizioni definite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Delegati territoriali, sotto la responsabilità del Socio Ordinario Lavoratore o del Socio Pensionato ovvero del Dipendente o del Pensionato delle Società Aggregate di riferimento.

Le Società Aggregate possono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda per la partecipazione alle attività del Circolo per loro stesse e per i loro dipendenti o pensionati (Dipendenti o Pensionati delle Società Aggregate). Qualora la domanda venga accolta e la società assolva agli obblighi di contribuzione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i dipendenti o pensionati di tali società, al fine di partecipare alle singole attività del Circolo, devono comunque inoltrare al CRALT una specifica e personale domanda di partecipazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci e degli Aggregati

I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti del Circolo.

Fermi restando i diritti e i doveri dei Soci come previsti dal presente Statuto, i Soci Ordinari e i Soci Pensionati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto da esercitarsi con le modalità di espressione e di rappresentanza stabilite nel Regolamento Elettorale.

I Soci hanno diritto di fruire delle facilitazioni e convenzioni promosse dal Circolo, di frequentare i locali e far uso delle attrezzature in disponibilità, nonché di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dagli organi del Circolo.

I Soci Ordinari e i Soci Pensionati esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento Elettorale.

In caso di comportamento dei Soci non conforme alle norme statutarie o regolamentari ovvero alle delibere degli organi statutariamente previsti o ai principi di correttezza loro richiesti dal Circolo, sono previste a seconda della gravità delle violazioni:

- a) l'ammonizione scritta da parte del Delegato Territoriale di riferimento;
- b) la sospensione dal Circolo per un periodo non superiore a tre mesi comminata da parte del Delegato Territoriale di riferimento;
- c) la sospensione dal Circolo per un periodo superiore a tre mesi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Delegato Territoriale di riferimento.
- d) l'esclusione dal Circolo deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Delegato Territoriale di riferimento.

L'adozione della sanzione, che deve essere sempre motivata, non libera il Socio dalle obbligazioni assunte verso il Circolo.

Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui sopra è ammesso il ricorso del Socio al Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Gli Aggregati di cui ai punti a), c) e d) del precedente art. 3, dovranno osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le delibere degli organi statutariamente previsti e i principi di correttezza loro richiesti dal Circolo con riferimento alle singole attività alle quali essi prendono parte. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in caso di comportamenti contrari alle norme suddette, di non ammettere l'autore a partecipare alle attività del Circolo.

TITOLO III – Organi associativi

Art. 5 - Struttura organizzativa

Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Delegati Territoriali;
- i Referenti Territoriali.

Art. 6 - Cariche Sociali

Fatto salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto possono essere ricoperte solo dai Soci Ordinari Lavoratori e dai Soci Pensionati, sono gratuite, hanno durata di quattro anni e, comunque, la stessa carica non può essere ricoperta per più di tre volte consecutive.

Le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione e di Delegato Territoriale sono tra loro incompatibili.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica del Circolo. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono essere non soci.

Art. 7 – L'Assemblea dei Rappresentanti – Composizione

L'Assemblea dei Rappresentanti è composta da 98 membri eletti secondo quanto indicato dal Regolamento Elettorale, dei quali:

- a) 62 in rappresentanza dei Soci Ordinari Lavoratori;
- b) 12 in rappresentanza dei Soci Pensionati;
- c) 24 in rappresentanza dei Soci Ordinari Aziende.

Con le modalità previste nel Regolamento Elettorale, i Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati sono eletti, separatamente, a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, su 12 collegi multiregionali.

I Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende sono eletti su collegio unico nazionale. A ciascuno dei collegi multiregionali sono assegnati due Rappresentanti di tale categoria.

La denominazione, la composizione e il numero dei Rappresentanti di ciascun collegio sono riportati nella seguente tabella:

Collegi	Territori di riferimento	Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori	Rappresentanti dei Soci Pensionati	Rappresentanti dei Soci Aziende
Collegio 1	Piemonte-Valle d'Aosta	5	1	2
Collegio 2	Lombardia	6	1	2
Collegio 3	Veneto	5	1	2
Collegio 4	Friuli e Trentino-Alto Adige	4	1	2
Collegio 5	Toscana e Liguria	5	1	2
Collegio 6	Emilia-Romagna	5	1	2
Collegio 7	Abruzzo, Marche e Umbria	5	1	2
Collegio 8	Lazio e Molise	7	1	2
Collegio 9	Sardegna	4	1	2
Collegio 10	Campania e Calabria	6	1	2
Collegio 11	Puglia e Basilicata	5	1	2
Collegio 12	Sicilia	5	1	2

I Rappresentanti devono rivestire la qualità di Socio Ordinario Lavoratore ovvero di Socio Pensionato. La perdita di tale qualità comporta la decadenza dalla carica di Rappresentante.

Non può essere eletto Rappresentante, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Rappresentanti rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. Ove nel corso del mandato vengano a mancare uno o più di essi, si dovrà procedere, per il periodo residuo, alla loro sostituzione secondo quanto indicato nel Regolamento Elettorale. I Rappresentanti subentranti restano in carica sino al completamento del mandato.

Ogni Rappresentante ha diritto a un voto in Assemblea e può, mediante delega scritta conservata dal Consiglio di Amministrazione, farsi rappresentare soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le

6

convocazioni successive, da altro Rappresentante della componente di appartenenza. Ciascun Rappresentante può essere portatore di un massimo di due deleghe.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; il Rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 8 – L'Assemblea dei Rappresentanti – Funzioni e Convocazione

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e la relativa relazione programmatica contenente gli indirizzi qualitativi e quantitativi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto annuale e la relazione generale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12, e può deliberarne la revoca in ogni tempo, salvo il diritto dell'amministratore o del revisore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 30 novembre per gli adempimenti di cui al comma 2, lett. a);
- entro il 30 giugno per gli adempimenti di cui al comma 2, lett. b).

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- alle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, nonché del Regolamento Elettorale, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- allo scioglimento anticipato del Circolo;
- alle procedure di liquidazione e alle relative modalità;
- alla nomina e ai poteri dei liquidatori ai sensi del successivo art. 19.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri dell'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza con lettera raccomandata, telefax o e-mail.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Dell'adunanza stessa e dei contenuti dell'avviso deve essere fatta contestualmente menzione nel sito web del Circolo.

L'Assemblea è convocata nella sede del Circolo ovvero in altro luogo in territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ad essa partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può riunirsi anche per videoconferenza o mediante altri idonei mezzi telematici, ove tale modalità sia precisata nell'avviso di convocazione; per la regolarità della costituzione e delle deliberazioni è necessario, in tali casi, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati



7



e di partecipare alla votazione; nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione venga meno il collegamento per motivi tecnici, l'Assemblea sarà considerata sospesa e, come tale, dichiarata dal Presidente; saranno, comunque, considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della intervenuta sospensione.

Il Presidente deve altresì convocare senza ritardo l'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 5 componenti del Consiglio di Amministrazione o da almeno 40 Rappresentanti; nella stessa richiesta devono essere succintamente indicati gli argomenti da trattare. La richiesta senza succinta indicazione degli argomenti non può essere presa in considerazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 81 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 77 Rappresentanti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di 76 Rappresentanti.

Fatta salva la specifica maggioranza prevista dalla legge per il caso di scioglimento del Circolo e devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 83 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 79 Rappresentanti; in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di 77 Rappresentanti.

Per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Rappresentanti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario designato dalla maggioranza dei presenti, che lo redige.

Le delibere assembleari, ivi compreso il Rendiconto approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, saranno rese disponibili ai Soci nell'ambito della sezione a questi riservata del sito web del Circolo.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 11 componenti, di cui:

- a) 5 Soci Ordinari Lavoratori, eletti dai Rappresentanti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),
- b) un Socio Pensionato, eletto dai Rappresentanti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
- c) 5 eletti dai Rappresentanti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), secondo le modalità di elezione appresso indicate.

La perdita della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Per l'elezione dei Consiglieri di cui alla precedente lettera a), si procede come segue:

- i Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dalle Organizzazioni Sindacali istitutive o da almeno 25 Rappresentanti della medesima categoria;
- ciascuna lista sarà composta da 7 candidati di cui due supplenti specificamente indicati;
- alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari a 40 Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori sarà assegnata la totalità dei seggi. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà a un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione del Consigliere di cui alla precedente lettera b), si procede come segue:



- i Rappresentanti dei Soci Pensionati provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive o da almeno 3 Rappresentanti della medesima categoria;
- ciascuna lista sarà composta da 2 candidati di cui un supplente specificamente indicato;
- alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari a 8 Rappresentanti dei Soci Pensionati sarà assegnata la totalità dei seggi. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Consiglieri di cui alla precedente lettera c), si procede come segue:

- i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dai Soci Ordinari Aziende;
- ciascuna lista sarà composta da 7 candidati di cui due supplenti specificamente indicati;
- alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari a 17 Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende sarà assegnata la totalità dei seggi. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, si dovrà procedere alla loro sostituzione mediante subentro dei supplenti della componente di riferimento, secondo l'ordine di indicazione nella lista. Se con i supplenti non si completa il Consiglio, il Presidente o, in sua mancanza, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Rappresentanti affinché si proceda, con riguardo alla componente di riferimento, alla elezione dei membri effettivi e di quelli supplenti necessari all'integrazione del Consiglio.

In caso di esaurimento di tutti i supplenti, il Presidente o, in sua mancanza, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Rappresentanti affinché si proceda alla elezione dei Consiglieri supplenti.

Il Consigliere subentrato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui è entrato a far parte.

Qualora venga contemporaneamente a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si considera decaduto e il Collegio dei Revisori dei Conti procederà tempestivamente ad attivare le procedure per l'elezione e la nomina dei nuovi Consiglieri secondo quanto indicato nello Statuto provvedendo, nel frattempo, all'ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione - Funzioni e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la gestione del Circolo, ha principalmente compiti di indirizzo, programmazione e controllo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone entro sei mesi dal suo insediamento la relazione programmatica che contiene gli indirizzi strategici del Circolo per il periodo di mandato;
- b) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti il bilancio annuale preventivo di cui all'art. 8, nei limiti delle disponibilità economiche e finanziarie attese per l'esercizio di riferimento, accompagnato dal relativo piano annuale contenente gli indirizzi qualitativi e quantitativi;
- c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti il rendiconto economico annuale di cui all'art. 8, sulla base delle risultanze contabili accertate secondo le procedure



di cui al disciplinare menzionato all'art. 18 e accompagnato dalla relazione generale attinente l'attività svolta;

- d) delibera su eventuali proposte dei Delegati Territoriali di modifica della qualificazione territoriale della spesa o delle cornici economiche ad essa correlate di cui all'art. 13, lett. g);
- e) approva l'eventuale Regolamento di Attuazione dello Statuto e le eventuali modifiche successive;
- f) è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento del Circolo e cura l'esecuzione delle proprie deliberazioni;
- g) nomina, per ciascuno dei collegi territoriali di cui alla tabella riportata nel precedente art. 7, un Delegato Territoriale e un Referente Territoriale scegliendoli, l'uno, tra i Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati di cui al precedente art. 7 comma 1 lettere a) e b) eletti nel collegio di riferimento, e l'altro tra i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende di cui al precedente art. 7 comma 1 lettera c) eletti nel collegio di riferimento;
- h) fatte salve le attribuzioni di cui al successivo art. 13, definisce le competenze e i poteri dei Delegati Territoriali;
- i) delibera la revoca dei Delegati Territoriali e dei Referenti Territoriali, potendo tener conto a tal fine di eventuali criticità segnalate dai Rappresentanti eletti nel collegio di riferimento;
- j) stabilisce tempi e modalità secondo cui i Delegati Territoriali devono trasmettere al Consiglio medesimo apposita relazione sulle decisioni e le iniziative assunte in adempimento ai compiti loro affidati;
- k) nomina, su indicazione di Telecom Italia S.p.A., il Responsabile della Segreteria;
- l) cura la tenuta degli albi nazionali e territoriali dei fornitori per comunicarli al soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo di cui all'art. 15 e ai Delegati Territoriali;
- m) predisporre il programma di dettaglio di ciascuna attività che, nell'ambito del bilancio preventivo, è definita di competenza del Consiglio di Amministrazione, per la trasmissione al soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo di cui all'art. 15;
- n) individua il fornitore per ciascuna attività da realizzare di sua competenza, sulla base delle proposte del soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo di cui all'art. 15 e ne delibera la realizzazione;
- o) delibera su tutti gli atti relativi ad eventuali acquisizioni ed alienazioni di beni immobili e di beni mobili di particolare rilevanza economica; sull'acquisto o l'utilizzo a titolo oneroso di beni e servizi non previsti dal bilancio preventivo annuale; sulle aperture e movimentazioni di conti correnti o depositi bancari; sull'assunzione di obbligazioni pluriennali ovvero sull'apertura di linee di credito o altre forme di indebitamento nei confronti di terzi e sul rilascio di fidejussioni e altre forme di garanzia a favore di terzi non previsti nel bilancio preventivo annuale; sulla stipulazione di contratti attivi di somministrazione o fornitura di beni e/o servizi; sull'assunzione e sul licenziamento di dipendenti, nonché sulla stipulazione di contratti di consulenza non previsti nel bilancio preventivo annuale; sulla promozione e conduzione di azioni giudiziarie di ogni ordine e grado di competenza civile e penale;
- p) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e decide su eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Delegati Territoriali sottoposti al suo esame ai sensi dell'art. 13;



- q) delibera sulle sanzioni ai soci inadempienti relative ai casi di sospensione per periodi superiori a tre mesi e decide sui ricorsi sottoposti al suo esame ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- r) delibera sulle sanzioni ai Soci e ai titolari di cariche sociali nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
- s) determina l'entità delle quote associative annuali per categorie di soci e le relative modalità di versamento e perfeziona con le Aziende del Gruppo di cui all'art. 3 le modalità di corresponsione dei contributi di rispettiva pertinenza;
- t) propone all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto;
- u) fissa, previo accordo con le Aziende, la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- v) ha facoltà di deliberare tipologie di atti e di provvedimenti che comportino impegni economici per i quali viene delegato il potere di firma al Responsabile della Segreteria di cui all'art. 14;
- w) ha facoltà di deliberare l'adesione del Circolo ad Organismi federativi di carattere nazionale fra Circoli/Associazioni del tempo libero;
- x) delibera sulle richieste di ammissione al Circolo;
- y) istituisce o sopprime sedi secondarie.

I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati eleggono nel proprio ambito il Presidente; i Consiglieri eletti dai Soci Ordinari Aziende eleggono nel proprio ambito il Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono effettuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'avviso è inviato ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti tramite raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione; in casi di urgenza l'avviso può essere inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Presidente, del Vice Presidente e del Responsabile della Segreteria di cui all'art. 14.

Le riunioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei Consiglieri. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione:

- per quelle relative alle materie di cui ai precedenti punti b), c), e), g), h), i), j, l), o), p), r), s), t), v), w), x) e y), per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno 7 Consiglieri;
- per quelle relative alla materia di cui al precedente punto k), per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno 9 Consiglieri.



Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo nei rapporti con i terzi e in giudizio; firma gli atti e la corrispondenza che possono dar luogo all'assunzione di obbligazioni e di impegni di carattere economico e finanziario purché si tratti di atti non superiori all'importo massimo determinato dal Consiglio di Amministrazione ovvero di atti urgenti e improrogabili, spettando altrimenti la firma al Presidente congiuntamente al Vice Presidente,

Convoca, fissandone la data d'intesa con il Vice Presidente, e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione provvedendo a quanto necessario per l'attuazione delle relative delibere.

Sovrintende con il Vice Presidente al regolare funzionamento del Circolo.

Svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme del presente Statuto.

Il Presidente, qualora sia nella necessità urgente di prendere decisioni in materie normalmente soggette a delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà procedere d'intesa con il Vice Presidente, sottoponendo tali decisioni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso nella successiva riunione che dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla decisione assunta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 4 membri effettivi. Sono altresì eletti 2 revisori supplenti. L'incarico è di natura onerosa salvo rinuncia al compenso da parte degli aventi diritto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono così eletti:

- a) 2 membri effettivi e un supplente sono eletti dai Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati;
- b) 2 membri effettivi e un supplente sono eletti dai Soci Ordinari Aziende, secondo le modalità di elezione appresso indicate.

Per la elezione dei revisori di cui alla precedente lettera a), si procede come segue:

- i Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive o da almeno un terzo dei Rappresentanti medesimi;
- ciascuna lista sarà composta da 3 candidati di cui un supplente specificamente indicato;
- risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei revisori di cui alla precedente lettera b), si procede come segue:

- i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dai Soci Ordinari Aziende;
- ciascuna lista sarà composta da 3 candidati di cui un supplente specificamente indicato;
- risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori effettivi al loro interno, alternando la scelta, di mandato in mandato, tra i Revisori eletti dai Soci Ordinari Aziende e tra quelli eletti dai Soci Ordinari Lavoratori e dai Soci Pensionati.



Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tra cui il suo Presidente, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Costituisce causa di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal suddetto registro; inoltre, il candidato che rivesta già altra carica nel Circolo decade da tale carica in caso di elezione.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Circolo o delle Società che ne facciano parte quali Soci Ordinari Aziende;
- c) coloro che sono legati al Circolo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, dal Revisore Supplente omogeneo per rappresentanza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Rappresentanti perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo per la componente di riferimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) controlla il regolare svolgimento dell'amministrazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto, e la corrispondenza dei rendiconti economici e patrimoniali alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esamina il rendiconto economico consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendo in merito con apposita relazione in sede di Assemblea ordinaria;
- c) assiste senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione;
- d) verifica la periodica consistenza di cassa, dei valori e dei beni di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Circolo a titolo cauzionale;
- e) esercita il controllo legale dei conti del Circolo.

Il Collegio si riunisce di norma ogni trimestre; delle riunioni viene redatto, in apposito libro, il relativo verbale.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La partecipazione alle riunioni può avvenire - qualora il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.


Art. 13 – Delegati Territoriali e Referenti Territoriali. Comitato Consultivo.

In ciascun collegio territoriale di cui alla tabella riportata nel precedente art. 7, operano un Delegato Territoriale e un Referente Territoriale, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10, comma 2, lett. g).

Le attribuzioni e i poteri dei Delegati Territoriali sono definiti dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10, comma 2, lett. h).

Il Delegato Territoriale firma in autonomia gli atti rientranti nei poteri ad esso attribuiti. Nei soli casi di seguito elencati, il compimento dell'atto richiede la firma congiunta del Delegato Territoriale e del Referente Territoriale del relativo collegio:

- a) atti che comportano per il Circolo un impegno di durata superiore a un anno;
- b) atti che comportano per il Circolo un impegno economico superiore a Euro 10.000,00 ovvero al diverso importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, intendendosi per "atti" oltre alle singole operazioni, anche l'insieme delle operazioni (anche pluriennali) che, seppur singolarmente inferiori alla soglia di valore



sopra indicata, risultassero tra loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo.

Per ciascun collegio territoriale, il Delegato Territoriale è coadiuvato, con le modalità e nei casi previsti dal presente statuto, da un Comitato Consultivo composto da tutti i Rappresentanti eletti nel medesimo collegio dai Soci Ordinari Lavoratori e dai Soci Pensionati.

L'organizzazione interna di tale Comitato è affidata agli accordi dei suoi componenti e tiene conto delle specifiche esigenze del territorio di competenza.

Il Delegato Territoriale svolge i seguenti compiti:

- a) predispone entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentiti il Referente Territoriale, il Comitato Consultivo e i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende appartenenti al medesimo collegio, la programmazione di dettaglio per l'anno successivo dell'attività del Circolo per il territorio di competenza, correlando a ciascuna attività prevista gli stanziamenti necessari, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e ne trasmette copia al soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo;
- b) definisce, d'intesa con il Referente Territoriale e sentiti il Comitato Consultivo e i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende appartenenti al medesimo collegio, e tenuto conto degli interessi e delle esigenze che emergono a livello locale, la misura e le modalità di versamento dei contributi aggiuntivi a carico dei Soci che intendano accedere a specifiche attività proposte a livello territoriale sulla base dei criteri e requisiti definiti dal Regolamento di Attuazione;
- c) predispone il programma di dettaglio di ciascuna attività da realizzare e lo trasmette al soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo;
- d) individua, all'interno degli albi dei fornitori tenuti dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle regole e procedure fissate dal Consiglio stesso, il fornitore per ciascuna attività da realizzare, sulla base delle proposte del soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo, e ne decide la realizzazione;
- e) cura, in sinergia con il soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo, la realizzazione delle attività, nel rispetto delle competenze stabilite all'art. 15;
- f) redige entro il 30 aprile di ciascun anno, sentiti il Referente Territoriale, il Comitato Consultivo e i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende appartenenti al medesimo collegio, il rendiconto economico di propria competenza e ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Referente Territoriale, il Comitato Consultivo e i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende appartenenti al medesimo collegio, eventuali modifiche della qualificazione territoriale della spesa o delle cornici economiche ad essa correlate in relazione alle necessità eventualmente sopravvenute successivamente all'approvazione del bilancio preventivo;
- h) adotta, sentiti il Referente Territoriale, il Comitato Consultivo e i Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende appartenenti al medesimo collegio, nei confronti dei soci inadempienti la sanzione dell'ammonizione scritta e della sospensione sino a tre mesi e propone al Consiglio di Amministrazione le sanzioni più gravi di cui all'art. 4;
- i) trasmette al Consiglio di Amministrazione specifica relazione, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal Consiglio stesso, sulle decisioni e le iniziative assunte in adempimento ai compiti a lui affidati;



j) adempie agli altri incarichi e funzioni definiti nel Regolamento di Attuazione.

Qualora, nell'ipotesi sopra indicata alla lettera b), non si raggiunga l'intesa tra Delegato Territoriale e Referente Territoriale, ciascuno di essi ovvero dei componenti del Comitato Consultivo potrà rappresentare al Consiglio di Amministrazione le ragioni del mancato accordo. Il Consiglio di Amministrazione decide la soluzione preferibile.

I Delegati Territoriali e i Referenti Territoriali cessano dalla propria carica allo scadere del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

La cessazione dalla carica avviene altresì nei seguenti casi:

- per perdita della qualità di Socio richiesta per la nomina, compreso il passaggio da Socio Ordinario Lavoratore a Socio Pensionato;
- per scadenza del mandato quale Rappresentante in Assemblea;
- per rinuncia all'ufficio;
- per revoca, deliberata con la stessa maggioranza prevista per la nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero
- per interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- per sopravvenienza di altra causa che non consenta la prosecuzione dell'attività.

Fermo quanto sopra, qualora venga meno un Delegato Territoriale o un Referente Territoriale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda alla sostituzione, nelle stesse forme e procedure di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 10.

Art. 14 - Responsabile della Segreteria

Il Responsabile della Segreteria del Circolo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. k).

Il Responsabile della Segreteria coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e nella gestione del Circolo, curando i rapporti con il soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo di cui al successivo art. 15 e con i Delegati Territoriali e i Referenti Territoriali.

Art. 15 - Gestione amministrativa e contabile

Il Circolo, attraverso la sottoscrizione di specifici contratti, affida a Telecom Italia S.p.A. - la quale potrà a tal fine avvalersi di società da essa controllate ovvero di soggetti terzi - lo svolgimento delle seguenti attività:

- attuazione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio di Amministrazione e dei Delegati Territoriali;
- gestione amministrativa del Circolo, garantendo tutti gli adempimenti connessi alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge.

A tali fini, l'incaricato per la gestione amministrativa e contabile del Circolo:

- a) riceve dal Consiglio di Amministrazione gli indirizzi dell'anno ed il programma di ciascuna attività deliberata, e ne cura la realizzazione in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sotto il controllo del medesimo;
- b) riceve dai Delegati Territoriali i programmi di ciascuna attività deliberata e, in sinergia con gli stessi Delegati, ne cura la realizzazione;
- c) cura la gestione di cassa delle risorse finanziarie per tutte le attività del Circolo; i servizi di cassa e di contabilità sono svolti con osservanza delle procedure previste in materia da apposito disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo;

15

- d) redige i rendiconti economici dell'ambito territoriale di competenza dei Delegati Territoriali ed il rendiconto consuntivo per il Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e ai Delegati Territoriali i fornitori per ciascuna attività da realizzare e cura i rapporti con gli stessi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo che ne redige i relativi verbali. Il soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo assume gli impegni di spesa nei limiti della delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.

Sarà garantita la presenza del soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo in tutte le regioni in cui hanno sede i Delegati Territoriali.

Art. 16 – Violazioni statutarie dei titolari di cariche sociali

Fermo quanto previsto per i Soci al precedente art. 4, ove ricorrano violazioni di carattere statuario da parte dei Consiglieri, dei Delegati Territoriali o dei Referenti Territoriali ovvero del Responsabile della Segreteria, è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere secondo la gravità della violazione:

- a) alla sospensione, a tempo determinato, dei responsabili dalle cariche ricoperte;
- b) alla sospensione, a tempo determinato, dei responsabili dal Circolo;
- c) alla esclusione dei responsabili dal Circolo.

TITOLO IV – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni Sindacali dei lavoratori e quelle Aziendali;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
- beni mobili o immobili ovvero altre entità suscettibili di valutazione economica che pervengano al Circolo;
- tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve o capitale durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 18 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto

TITOLO V – Norme Finali. Rinvio

Art. 19 – Scioglimento del Circolo



Il Circolo si scioglie:

- a) con delibera assembleare nel rispetto delle disposizioni di legge;
- b) per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello scopo;
- c) per impossibilità di funzionamento.


In caso di scioglimento del Circolo, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, in conformità alle iniziative ed intese al riguardo assunte dalle Parti in premessa e comunque in adempimento alle vigenti disposizioni di legge. Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera assembleare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 21 – Norma transitoria

Gli organi sociali in essere alla data di approvazione del presente statuto restano in carica ed esercitano i rispettivi poteri e funzioni secondo le disposizioni dello statuto previgente, fino alla data di insediamento dei nuovi organi sociali ai sensi delle presenti previsioni statutarie.



--